

**TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO PRESIDENZA**

Il Presidente del Tribunale

Letta l'istanza ex art 492 bis c.p.c. formulata dal creditore

- Ritenuto che l'istante possa essere qualificato creditore procedente ai sensi dell'art 492 bis c.p.c. in quanto "avente diritto a procedere ad esecuzione forzata";
- Rilevato che, nel caso in esame, risulta documentata la sussistenza di un titolo esecutivo in favore dell'istante;
- Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art 492 bis c.p.c., il soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è, in primis, l'ufficiale giudiziario, nel rispetto delle previsioni degli artt. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.;
- Rilevato, però, che l'art 155 quinquies prevede, al primo comma, espressamente che in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari, il creditore procedente può ottenere dai gestori delle banche dati previste dai citati articoli le informazioni nelle stesse contenute;
- Considerato, infine, che i dati ottenuti dovranno essere gestiti dal procuratore che li riceve tutelando la riservatezza già prevista per tutti i dati sensibili delle parti in suo possesso

P T M

Visto l'art 492 bis c.p.c. e l'art 155 quinquies disp. att. cp.c.

Autorizza quanto richiesto

Nola, 29.04.2015

Il Presidente F.F.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*